



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

C.F./P. IVA 00529840019

Proposta n.: 1642

DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506 / 2026

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER LA DIRIGENZA PER L'ANNO 2026 - CCNL 23/02/2026.

LA DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

PREMESSO che:

- | gli enti dell'Area Regioni – Autonomie Locali ora Funzioni Locali devono costituire annualmente il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- | il CCNL del 17.12.2020 ha regolamentato la costituzione del fondo all'art. 57;
- | il CCNL sottoscritto in data 16.07.2024 all'art. 39, confermando l'impianto di finanziamento del fondo regolato dall'art. 57, ha disposto ulteriori incrementi della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti dell'Area Funzioni Locali;
- | il CCNL sottoscritto in data 23.02.2026 all'art. 24, confermando l'impianto di finanziamento del fondo regolato dall'art. 57, ha disposto ulteriori incrementi della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti dell'Area Funzioni Locali;
- | alcune voci di alimentazione del fondo sono, inoltre, subordinate al rispetto di determinati parametri organizzativi e finanziari;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 12.03.2026 è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4, del CCNL 23.02.2026.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa.

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei pa-*

rametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

DATO ATTO che il Fondo costituito per l'anno 2025 ammontava ad € 240.602,00.;

DATO ATTO che secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 57, del CCNL del 2020, integrato dall'art. 39 del CCNL del 2024, le risorse che compongono il fondo- parte stabile, sono:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio ed entro i limiti di cui al comma 1, oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;
- f) 1,53% del monte salari anno 2015 a decorrere dal 01.01.2018;
- g) 2,01% del monte salari anno 2018 a decorrere dal 01.01.2021.

RILEVATO che l'art. 24 del CCNL 23.02.2026 dispone:

- al comma 1: *“Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 39 del CCNL 16.07.2024 è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1/1/2024, di un importo pari al 3,05% del monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”;*
- al comma 2: *“Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 22, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato e welfare integrativo”;*
- al comma 3 : *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30/12/2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare, la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci degli enti”.*

PRESO ATTO che, ai fini dell'incremento di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 23.02/2026:

- il monte salari relativo ai dirigenti per l'anno 2021 ammonta a € 408.196,00;
- pertanto, l'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo al 3,05% è pari a € 37.350,00, di cui € 12.450,00 per l'anno 2026 ed € 24.900,00 per gli anni 2024 e 2025.

RILEVATO che la parte variabile del fondo verrà costituita con successivo atto, previa delibera di indirizzo della Giunta comunale.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo di parte stabile per le retribuzioni di posizione e di risultato per la dirigenza relativo all'anno 2026 nell'ammontare complessivo pari a € **182.735,00** come risulta dettagliato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2026, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016.

DATO ATTO che si provvederà successivamente alla verifica del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, adeguato secondo la disciplina prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019.

VISTI:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs.165/2001 che dispone: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”*;
- il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 194517/2017 nel quale è stato chiarito che il limite del salario accessorio del personale è da intendersi riferito all'ammontare correttamente calcolato dei fondi in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e non, piuttosto, all'ammontare di salario accessorio effettivamente erogato negli anni presi a riferimento.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 215 del 29/01/2026 con la quale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2026/2028 che contiene il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza, contenente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 30/12/2025 con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, assegnando ai Dirigenti parte del Bilancio (budget) e delle risorse umane e strumentali, ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/04/2026 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2025.

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal D. Lgs. 150/2009;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 557 e 557-ter;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di contabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 01/04/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Finanze e Organizzazione alla dr.ssa Tiziana Cagnino.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 24 dello Statuto comunale.

Con l'adozione del presente provvedimento si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

- di costituire il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale, parte stabile, per l'anno 2026, per un importo di € 182.735,00, come evidenziato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che si provvederà successivamente alla verifica del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, adeguato secondo la disciplina prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019;
- di demandare a successivo atto la determinazione delle risorse variabili a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta comunale;
- di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2026 afferenti la spesa del personale;
- di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative alla retribuzione di posizione, nei seguenti capitoli:
 - cap. 300/1 imp. 533/2026
 - cap. 660/5 imp. 545/2026
 - cap. 64/2 imp. 567/2026
 - cap. 420/3 imp. 576/2026
- di dare atto che, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, gli impegni di spesa, a titolo di retribuzione di risultato, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026, con imputazione all'esercizio finanziario 2027, in quanto in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026 che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

Rivoli, 04/05/2026

Ia Dirigente
CARNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

PROSPETTO DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2026

RISORSE STABILI

Risorse STABILI soggette al limite 2016	
ART. 57 - Comma 2 - lettera a) - CCNL 2020	
Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10/4/1996 e del CCNL del 27/2/1997	€ 167.830,00
ART. 57 - Comma 2 - lettera c) - CCNL 2020	
Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità	€ 0,00
ART. 57 - Comma 2 - lettera c) - CCNL 2020 una tantum	
Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 0,00
ART. 57 - Comma 2 - lettera e) - CCNL 2020	
Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili (quota stabile)	€ 0,00
Risorse adeguamento fondo scelte organizzative e gestionali (quota variabile)	
Totale risorse STABILI soggette al limite	€ 167.830,00
Risorse STABILI non soggette al limite 2016	
ART. 56 - Commi 1 e 2 - CCNL 2020	
Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 a decorrere dall'01.01.2018; finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato	€ 6.981,00
ART. 39 - Comma 1 - CCNL 2024	
Incremento del 2,01% del monte salari 2018 a decorrere dall'01.01.2021; finanzia incremento valore retribuzione di posizione e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato -	€ 7.924,00
ART. 24 - Comma 1 - CCNL 2026	
Incremento del 3,05% del monte salari 2021 a decorrere dall'01.01.2024; finanzia incremento valore retribuzione di posizione e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato e welfare integrativo - anno 2026	€ 12.450,00
Totale risorse STABILI non soggette al limite 2016	€ 14.905,00
Ulteriori risorse non soggette al limite 2016	
ART. 57 - Comma 3 - CCNL 2020	
Risorse anno precedente non integralmente utilizzate	
ART. 33 D.L. n. 34/2019 assunzione T.I. sostenibilità spesa	
Quota ad incremento con riferimento al personale dirigente in servizio al 31.12.2018	€ 0,00
ART. 39 - Comma 3 - CCNL 2024	
Incremento (facoltativo) non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. c) del CCNL 17.12.2020 (art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021)	€ 0,00
<i>Altro (specificare riferimento normativo/ contrattuale)</i>	€ 0,00
Totale ulteriori risorse non soggette al limite 2016	€ 0,00
Risorse VARIABILI non soggette al limite 2016	
Risparmi da piani di razionalizzazione ex art. 16, cc. 4-5-6 d.l. n. 98/2011	€ 0,00
Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (art. 9, comma 3, DL n. 90/2014)	€ 0,00
Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con spese legali compensate, nel limite del corrispondente stanziamento per l'anno 2013 (art. 9, comma 6, DL n. 90/2014)	€ 0,00
Risorse da recupero evasione IMU e TARI ex art. 1, comma 1091 legge n. 145/2018	
Incentivi per le funzioni tecniche	
Incrementi retribuzione accessoria per altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate	€ 0,00
Incremento del 3,05% del monte salari 2021 a decorrere dall'01.01.2024; finanzia incremento valore retribuzione di posizione e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato e welfare integrativo, come da art. 24 CCNL 2026. Anni 2024-2025 <i>una tantum</i>	€ 0,00
Totale risorse VARIABILI non soggette al limite 2016	€ 0,00
Risorse VARIABILI soggette al limite 2016	
Art. 57, c. 2, lett. b) e d) - CCNL 2020	
Quota proventi sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'ente ex art. 208, comma 4, lett. c) e comma 5 D.Lgs n. 285/1992, finalizzata all'erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale	€ 0,00
<i>Altro (specificare riferimento normativo/ contrattuale)</i>	€ 0,00
Totale risorse VARIABILI soggette al limite 2016	€ 0,00
Decurtazioni	
Decurtazione consolidata - seconda parte art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per gli anni 2011/2014) art. 1, c. 456, legge n. 147/2013	€ 0,00
Riduzioni per recupero fondi anni precedenti (art. 4 del D.L. n. 16/2014)	€ 0,00
Riduzioni per recupero fondi anni precedenti (art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001)	€ 0,00
Decurtazione per applicazione dell'art. 23 e del D.Lgs. n. 75/2017 (superamento "tetto" 2016)	€ 0,00
Totale decurtazioni	€ 0,00
TOTALE RISORSE FONDO ANNO 2026	€ 182.735,00
TOTALE RISORSE SOGGETTE LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS. 75/2017 ANNO 2026	€ 167.830,00